



Prot. n. 888

Determinazione n. 8/2026

Vs/rif

Aosta, 3 marzo 2026

DECISIONE UNICA DI CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2, ED ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS. 36/2023, AVENTE VALORE CONTRATTUALE, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MONITORAGGIO ATTIVO E BACKUP DATI IN CLOUD PER N. 15 PC PORTATILI - ANCHE IN CONVALIDA DELLA DETERMINAZIONE N. 28/2025, DEL 19/11/2025 – 2026/2029 - CIG BAA798B5A1

Il sottoscritto ing. Michel Luboz, nelle sue qualità di Amministratore Unico della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.

PREMESSO CHE

- a) la Società ha necessità di affidare il servizio di assistenza tecnica, monitoraggio attivo e backup dati in cloud per n. 15 PC portatili;
- b) l'affidamento in questione, finalizzato all'acquisizione di un nuovo CIG, non integra un nuovo affidamento sostanziale del servizio, bensì costituisce mera attuazione di una facoltà di rinnovo triennale già espressamente prevista e disciplinata negli originari atti di gara (CIG n. B4C152D492).

Si rende infatti necessario procedere all'acquisizione di un nuovo CIG esclusivamente in ragione di un errore materiale occorso in sede di generazione del CIG originario (n. B4C152D492), nel quale non era stato correttamente valorizzato l'importo relativo alle opzioni contrattuali, tra cui la possibilità di rinnovo triennale, già previste nella documentazione di gara. L'odierna procedura è pertanto funzionale unicamente alla regolarizzazione formale-contabile della posizione, senza comportare alcuna modifica sostanziale dell'assetto negoziale né l'introduzione di nuove condizioni contrattuali.

Ne consegue che non si verte in ipotesi di nuovo affidamento, ma di mera prosecuzione del rapporto contrattuale nei limiti e alle condizioni già oggetto di confronto concorrenziale, con conseguente insussistenza di qualsivoglia elusione del principio di rotazione. Quest'ultimo, infatti, presuppone un nuovo affidamento discrezionale, mentre nel caso di specie la stazione





appaltante si limita a dare attuazione a previsioni già contenute negli atti di gara, provvedendo contestualmente alla correzione di un errore materiale nella gestione del CIG.

Pertanto, l'operazione in esame si configura come atto dovuto di riallineamento amministrativo-contabile, volto ad assicurare coerenza tra il valore complessivo dell'affidamento – comprensivo delle opzioni – e il relativo codice identificativo di gara, nel pieno rispetto della normativa vigente.

- c) alla luce di quanto sopra, in data 26 febbraio 2026 è stata pubblicata sulla piattaforma telematica Place-VdA l'invito a presentare preventivo a conferma di quello già a suo tempo presentato per il servizio base, indirizzata all'operatore economico Easy Solution di Fabio Gastaldo, con sede ad Aosta;

CONSIDERATO CHE

- l'operatore economico ha prodotto una dichiarazione sostitutiva dichiarando il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e ss. del medesimo Codice, nonché il possesso della capacità professionale occorrente per l'espletamento del servizio;
- ai fini della individuazione dell'operatore economico aggiudicatario, non risulta applicabile il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, considerato che il presente costituisce mera attuazione di una facoltà di rinnovo triennale già espressamente prevista e disciplinata negli originari atti di gara (CIG n. B4C152D492);
- l'affidamento in esame non presenta un interesse transfrontaliero certo atteso che l'importo dei servizi risulta di estremamente valore esiguo rispetto al possibile interesse di operatori di altri stati membri;
- i servizi non possono essere suddivisi ab origine in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023, considerato che prevedono prestazioni non divisibili di natura intellettuale e professionale, anche per ragioni connesse al raggiungimento del risultato atteso ed alla gestione unitaria delle attività;
- ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, la Società non richiederà la costituzione della garanzia definitiva, non essendo stata richiesta neppure nell'affidamento base;
- la Società ha avviato il contratto in termini anticipati ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 17 comma 8 del medesimo Codice, con decorrenza dal 1° febbraio 2026, in continuazione del contratto base;





- ai sensi dell'art. 120, comma 9, viene stabilito che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste e che in tal caso lo stesso non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;

RITENUTO IN CONCLUSIONE

- ai fini della contrattualizzazione dei servizi in oggetto si procederà mediante l'utilizzo della Piattaforma Place-Vda, quale sistema telematico messo a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza della Valle d'Aosta;
- ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 non si ravvisano ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dei commi 1 e 3 della medesima disposizione, con riferimento ai soggetti che hanno concorso, a vario titolo, nella gestione della presente procedura;
- per gli affidamenti sotto la soglia indicata dall'art. 14 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3;
- di non impegnare alcuna somma per il contributo ANAC, in quanto il valore dell'affidamento è inferiore ad € 40.000,00;
- ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", alla presente procedura è stato assegnato il CIG indicato nel titolo della Decisione;
- il presente affidamento avviene nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 12 del D. Lgs. 36/2023;
- il presente affidamento costituisce esercizio della opzione di rinnovo e pertanto non sono ammesse proroghe ai sensi dell'art. 120, c. 10, del D. Lgs. 36/2023.

VISTI

- il D. Lgs n. 36/2023 e relativi allegati;

DECIDE

- di disporre, tramite affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), e dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 il rinnovo del servizio in oggetto, già oggetto di precedente contratto, per il





periodo di rinnovo di anni tre (dal 1° febbraio 2026 al 31 gennaio 2029) già stabilito nel contratto base (CIG n. B4C152D492, all'operatore economico Easy Solution di Fabio Gastaldo, con sede ad Aosta (AO), per un importo di € 611,25 al mese (IVA esclusa), per un totale annuo di € 7.335,00 (IVA esclusa) e, dunque, per l'importo complessivo di € 22.005,00 (Iva esclusa) per 36 mensilità;

- di convalidare, con la presente, relativamente al mese di febbraio 2026, gli effetti della precedente Determinazione n. 28/2025, del 19 novembre 2025, con la quale era stato disposto il rinnovo del servizio di assistenza tecnica, monitoraggio attivo e backup dati in cloud per n. 15 PC portatili, senza la preventiva acquisizione di un nuovo CIG considerando che il CIG precedente (n. B4C152D492) riportava, per mero errore materiale, l'importo relativo a una sola annualità, senza prevedere gli importi previsti in atti per l'opzione di rinnovo; la predetta Determinazione risulterà, per ogni altro aspetto, sostituita dalla presente;
- di dare atto che il rinnovo avviene alle medesime condizioni economiche e tecniche contenute nella proposta allegato al preventivo tecnico-economico di cui al contratto base (CIG n. B4C152D492), nonché alle condizioni normative contenute nel precedente contratto base tra le parti;
- di stabilire che il contratto avrà la forma della scrittura privata e che non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'Allegato I.4. del D. Lgs. 36/2023, sulla base del contenuto indicato nel predetto Allegato.
- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto - RUP dell'intervento in oggetto è il sottoscritto Ing. Michel LUBOZ.
- di dare atto che la spesa e la corrispondente entrata saranno esigibili negli anni 2026-2027, 2027-2028 e 2028-2029;
- di allegare alla presente Decisione lo schema di contratto in rinnovo, quale parte integrante, anche ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023.

L'Amministratore Unico
(Michel Luboz)
(documento firmato digitalmente)

